



# **Regolamento controlli interni**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2013**



## **Capo I – Inquadramento generale**

- Art. 1 - Oggetto e riferimenti
- Art. 2 – Impostazione e finalità
- Art. 3 – Sistema dei controlli interni
- Art. 4 - Principi di applicazione del sistema dei controlli interni

## **Capo II – Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

- Art. 5 - Sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile
- Art. 6 - Finalità ed oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 7 - Riferimenti normativi e principi per il controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 8 - Organo preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 9 - Modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 10 - Articolazione dei contenuti delle relazioni del controllo amministrativo

## **Capo III – Controllo strategico**

- Art. 11 - Sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale
- Art. 12 - Finalità, oggetto ed articolazione del controllo strategico
- Art. 13 - Organi preposti e titolari del controllo strategico
- Art. 14 - Modalità di svolgimento del controllo strategico
- Art. 15 - Strumenti di rendicontazione di fine mandato

## **Capo IV – Controllo di gestione**

- Art. 16 - Sistema di programmazione, monitoraggio e controllo di gestione – riferimenti operativi
- Art. 17 - Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema integrato dei controlli interni

## **Capo V - Controllo sugli equilibri finanziari**

- Art 18 - Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 19 - Organizzazione del controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 20 - Strumenti e procedure integrative per il controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 21 - Articolazione dei vincoli di finanza pubblica
- Art. 22 - Collocazione del controllo sugli equilibri finanziari nel sistema integrato dei controllo interni

## **Capo VI - Controllo sugli organismi partecipati**



Art. 23 - Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo

Art. 24 - Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati

Art. 25 - Controllo analogo

Art. 26 - Bilancio consolidato

## **Capo VII - Controllo sulla qualità dei servizi**

Art. 27 - Principi per l'erogazione dei servizi dell'ente

Art. 28 - Sistema e strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati

Art. 29 - Controllo della qualità dei servizi erogati tramite soggetti terzi

Art. 30 - Il controllo della qualità dei servizi nell'ambito del sistema dei controlli interni

## **Capo VIII –Controlli interni e integrazione con sistema della performance**

Art. 31 - Ottimizzazione delle procedure per la misurazione e la valutazione della performance

## **Capo IX – Disposizioni finali**

Art. 32 - Ricognizione dell'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni

Art. 33 - Norma di rinvio

Art. 34 - Entrata in vigore



## Capo I – Inquadramento generale

### Art. 1 - Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina gli strumenti e le modalità applicative del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Massarosa ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 3 del DL 174/2012 conv. con L. 213/2012, in applicazione dell'art. 147 del Testo unico enti locali, D. Lgs. 267/2000 e smi, come modificato da DL 174/2012 art. 3 comma 1 lettera d).
2. I riferimenti normativi relativi all'impostazione del presente regolamento sono rappresentati dagli articoli 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 e smi, dal D. Lgs. 150/2009 e smi e dal D. Lgs. 286/1999 e smi.

### Art. 2 – Impostazione e finalità

1. L'impostazione del presente regolamento è finalizzata a coordinare i criteri di organizzazione, il sistema degli strumenti e le modalità procedurali impiegati presso il Comune di Massarosa nei vari ambiti del controllo amministrativo contabile, del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio, del controllo di gestione, del controllo strategico, del raccordo con le procedure di misurazione e valutazione delle performance attese, del monitoraggio sugli organismi e società partecipati, del controllo di qualità, assicurando altresì la funzionalità nell'interscambio dei flussi informativi tra le diverse unità organizzative coinvolte e l'efficacia segnaletica dei dati rielaborati.

### Art. 3 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Massarosa si articola nei seguenti elementi:
  - a. Controllo amministrativo e contabile, finalizzato a garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e nell'ambito del più ampio sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile, il perseguimento della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b. Controllo strategico, finalizzato, ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000, a supportare il processo di pianificazione, programmazione, monitoraggio degli obiettivi scaturenti dagli indirizzi politici e conseguente verifica dei risultati raggiunti, oltre che l'analisi dell'impatto socio economico delle politiche pubbliche;
  - c. Controllo di gestione, finalizzato a supportare, ai sensi degli art. 196 e 197 del D. Lgs. 267/2000, il processo decisionale dei responsabili della gestione amministrativa in termini di



efficacia, efficienza ed economicità delle azioni dagli stessi condotte;

- d. Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, finalizzato a conciliare, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000, il perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi nonché la conduzione dell'azione amministrativa con il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
  - e. Controllo degli organismi partecipati, finalizzato a presidiare, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali correlati ai servizi condotti per conto del Comune, a monitorare e consolidare l'andamento economico patrimoniale e finanziario del singolo organismo partecipato per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione condotta, ed a verificare il permanere dei requisiti di funzionalità della partecipazione al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
  - f. Controllo della qualità dei servizi erogati, finalizzato a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti in merito alle attività ed agli interventi condotti direttamente o indirettamente dall'ente.
2. Le procedure e l'insieme di dati ed informazioni raccolte, analizzate e rielaborate dal sistema dei controlli interni integra e supporta il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 in vigore presso l'ente.

#### Art. 4 - Principi di applicazione del sistema dei controlli interni

1. L'applicazione del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle finalità generali e delle indicazioni previste dalla normativa, avviene secondo un approccio finalizzato al miglioramento continuo, tenendo altresì conto della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli strumenti e delle procedure da impiegare.
2. I controlli di cui alle lettere b., e., f. del comma 1 dell'articolo precedente (controllo strategico, controllo degli organismi partecipati e controllo di qualità), sono recepiti al fine di consolidare il sistema integrato dei controlli interni e vengono sviluppati, rilevate le specifiche disposizioni applicabili al Comune di Massarosa che prevedono una piena introduzione dei suddetti controlli a partire dal 2015, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.
3. L'attuazione operativa del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento, persegue obiettivi di ottimizzazione delle ricadute procedurali, adottando soluzioni in grado di favorire lo sviluppo di sinergie informative tra le diverse tipologie di controlli.



## Capo II – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

### Art. 5 - Sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

1. Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile si articola in verifiche preventive e successive alla fase di formazione degli atti.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e delle indicazioni contenute al c. 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 286/1999, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta è assicurato dal responsabile apicale competente ed è esercitato attraverso il rilascio, da parte del medesimo responsabile apicale, del parere di regolarità tecnica attestante, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed attraverso il rilascio, da parte del responsabile del servizio finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
3. Per gli atti dei responsabili apicali, la regolarità amministrativa è formalizzata al momento dell'assunzione degli stessi da parte del responsabile competente attraverso specifica attestazione concernente la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita; per i medesimi atti, la regolarità contabile è attestata, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso il rilascio dello specifico parere del responsabile del servizio finanziario nonché del visto di copertura finanziaria secondo le procedure previste dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del regolamento di contabilità dell'ente.
4. Il controllo di regolarità amministrativa disciplinato nell'ambito del presente regolamento dei controlli interni, in accordo con quanto previsto dal c. 2 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si incentra sulla verifica successiva degli atti assunti dai responsabili apicali della struttura amministrativa.

### Art. 6 - Finalità ed oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e si pone la priorità di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue gli obiettivi di:
  - a. verificare, attraverso una costante azione ricognitiva, la sussistenza di condizioni di



regolarità, legittimità e correttezza nell'adozione dei singoli atti amministrativi e nello svolgimento dell'attività amministrativa nel suo complesso;

- b. accertare la legalità sostanziale degli atti, intesa come riscontro dell'osservanza delle norme tecniche di "corretta amministrazione", la quale comporta anche una valutazione della proficuità economico finanziaria degli atti di gestione;
  - c. favorire l'autocorrezione degli atti e dei comportamenti amministrativi.
3. Costituiscono oggetto del controllo amministrativo le determinazioni, i contratti e gli atti che hanno un impatto diretto sulla gestione del bilancio dell'ente o che presentano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

## Art. 7 - Riferimenti normativi e principi per il controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Costituiscono l'ambito di riferimento per la conduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti elementi:
  - a. normativa comunitaria, nazionale e regionale,
  - b. orientamenti giurisprudenziali consolidati,
  - c. prassi consolidate in materia contabile ed amministrativa delineate dai principi contabili, dalle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, dagli orientamenti della Corte dei Conti e dell'ARAN,
  - d. statuto dell'Ente
  - e. regolamenti dell'Ente.
2. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa è condotto nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale, ed in particolare dei requisiti di indipendenza, integrità, obiettività, competenza e diligenza dell'attività di verifica.

## Art. 8 - Organo preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis, comma 2, D. Lgs. 267/2000 è svolto dal Segretario Generale dell'ente.
2. Il Segretario, responsabile unico del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al presente articolo, può avvalersi, per l'esame di particolari tipologie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche, del supporto di altro personale dell'ente, di qualifica adeguata



e con comprovata esperienza, nel rispetto del principio di indipendenza rispetto agli atti sottoposti al controllo.

3. Qualora il Segretario, rivesta anche funzioni dirigenziali, il controllo successivo di regolarità amministrativa è demandato al Collegio dei Revisori.

## Art. 9 - Modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa provvede a verificare e a misurare i requisiti di regolarità, legittimità e correttezza degli atti controllati, oltre che rispetto ai riferimenti ed ai principi di cui al precedente articolo 4, anche riguardo ai seguenti aspetti:
  - a. correttezza e regolarità delle procedure seguite;
  - b. correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.
2. Il controllo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario Generale ed allegato al Piano delle Performances; tale programma deve prevedere almeno due sessioni in cui l'organo deputato al controllo seleziona con metodo casuale gli atti da sottoporre al controllo. Tali atti devono essere riconducibili in misura proporzionale a tutti i responsabili apicali dell'ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato nel programma annuale; almeno il 50% degli atti sottoposti a controllo deve essere riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegni, liquidazioni, accertamenti).
3. La Giunta e lo stesso Segretario Generale, l'Organismo indipendente di valutazione e l'Organo di revisione possono proporre all'organo di controllo il riscontro di altri atti, oltre a quelli da verificare secondo le modalità di cui al precedente comma, i quali vengono esaminati nella prima sessione utile, oppure, nei casi di particolare urgenza, in sedute appositamente convocate.
4. Nel corso delle sessioni di controllo, la cui articolazione deve svilupparsi su un arco temporale massimo di 1 mese ed i cui risultati devono essere inviati ai referenti entro 2 mesi giorni dalla prima seduta della sessione, l'organo deputato al controllo provvede a selezionare gli atti, effettuare le verifiche ed a predisporre una relazione generale sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi; il medesimo organo predispone un report sintetico per singolo responsabile apicale, in cui vengono segnalate le specifiche irregolarità riscontrate. Copie della relazione generale e dei report per singolo responsabile sono trasmesse alla Giunta ed all'Organismo indipendente di valutazione. La relazione generale è altresì trasmessa al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione.

## Art. 10 - Articolazione dei contenuti delle relazioni del controllo amministrativo





1. Le relazioni elaborate nell'ambito dell'esercizio del controllo amministrativo e le indicazioni operative cui conformarsi prevedono un'analisi dei requisiti di natura amministrativa e contabile articolata nei seguenti aspetti:
  - a. sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto,
  - b. adeguata motivazione, così come disciplinata dalla L. 241/1990 e s.m.i.,
  - c. evidenza delle verifiche e dei vincoli previsti dalla normativa in materia di gestione delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali,
  - d. espressa valutazione della sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica del provvedimento, anche con espresso riferimento alla gestione dei residui e della cassa.

## Capo III – Controllo strategico

### Art. 11 - Sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale

1. Il controllo strategico rappresenta la componente fondamentale del sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale dell'ente; al controllo strategico sono strettamente correlati il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri economico finanziari, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il controllo della qualità ed il controllo sugli organismi partecipati; tali ulteriori meccanismi operativi completano il sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale del Comune di Massarosa.

### Art. 12 - Finalità, oggetto ed articolazione del controllo strategico

1. Il controllo strategico supporta il processo decisionale di definizione e quantificazione degli obiettivi derivanti da piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, ne monitora la capacità ed il livello di conseguimento, ne misura i risultati.
2. Il controllo strategico presidia l'intera dimensione operativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Comune e si articola nelle fasi di:
  - a. Pianificazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/ aggiornano gli obiettivi strategici di medio lungo periodo, riferiti ad un orizzonte temporale indicativo di tre/ cinque anni;
  - b. Programmazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/ aggiornano gli obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici; questa fase è riferita ad un orizzonte temporale di



uno/ tre anni;

- c. Monitoraggio: rappresenta il momento di riscontro intermedio della capacità di conseguire gli obiettivi strategici attraverso la verifica dei risultati intermedi e la valutazione della coerenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- d. Controllo: rappresenta il momento di misurazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici e di analisi della congruenza dei risultati, finalizzato alla predisposizione della relazione di fine mandato, alla rendicontazione sociale ed al supporto per la pianificazione strategica di un nuovo mandato amministrativo.

## Art. 13 - Organi preposti e titolari del controllo strategico

- 1. La conduzione delle attività funzionali allo svolgimento del controllo strategico è coordinata dal Segretario Generale dell'ente, che si avvale, per l'impostazione degli strumenti, la definizione delle fonti informative e l'organizzazione delle diverse fasi, del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione e dell'Organo di revisione.
- 2. La predisposizione della reportistica relativa alle diverse fasi in cui si articola il controllo strategico è curata dallo staff della Segreteria generale, costantemente supportato dal servizio finanziario per il reperimento, l'analisi e la rielaborazione dei dati contabili.
- 3. Lo svolgimento del controllo strategico ha come presupposto imprescindibile l'esplicitazione di indirizzi politici definiti con chiarezza e compatibili con il quadro normativo che regola l'attività amministrativa e con il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente.
- 4. I destinatari della reportistica e pertanto i titolari dell'analisi e della valutazione dei dati in essa contenuti sono il Sindaco, i componenti della Giunta ed i singoli Consiglieri.

## Art. 14 - Modalità di svolgimento del controllo strategico

- 1. Il controllo strategico, in accordo con quanto previsto dall'art. 23 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha come presupposto la definizione e pianificazione degli obiettivi strategici attraverso l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato e la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo, documenti deliberati dal Consiglio comunale entro l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in carica del Sindaco; gli obiettivi strategici sono formulati e definiti in conformità con le indicazioni ed i dati contenuti nella relazione di inizio mandato, di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. 149/2011.



2. Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi secondo le Linee programmatiche di mandato e le indicazioni contenute nel Piano Generale di Sviluppo è effettuato annualmente in occasione della delibera consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Gli uffici preposti al controllo strategico elaborano specifico report finalizzato a rappresentare l'andamento degli obiettivi e delle priorità strategiche, la coerenza delle azioni e degli interventi posti in essere dalla struttura amministrativa rispetto alla pianificazione, le tempistiche di conseguimento, le eventuali esigenze di ridefinizione o aggiornamento, la sostenibilità e le ricadute sulle dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
4. Il Consiglio Comunale recepisce gli esiti del monitoraggio e formula eventuali indicazioni di aggiornamento degli obiettivi strategici.

#### Art. 15 - Strumenti di rendicontazione di fine mandato

1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato amministrativo, gli uffici dedicati all'espletamento del controllo strategico possono elaborare specifico documento di rendicontazione dei risultati conseguiti e dell'attività svolta nel corso del mandato in relazione agli obiettivi esplicitati nelle Linee programmatiche e nel Piano Generale di Sviluppo dell'ente; il documento di rendicontazione integra le informazioni presentate nella relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.
2. Le informazioni elaborate nell'ambito delle procedure e degli strumenti di cui al comma precedente sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Capo IV – Controllo di Gestione

#### Art. 16 - Sistema di programmazione, monitoraggio e controllo di gestione – riferimenti operativi

1. Il controllo di gestione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 49 - 54 del regolamento di contabilità, è finalizzato a orientare l'attività amministrativa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata, il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.



## Art. 17 - Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema integrato dei controlli interni

1. In relazione all'obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 4 e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 62 del regolamento di contabilità, l'organizzazione del controllo di gestione si articola nei seguenti passaggi operativi:
  - a. Predisposizione del Piano esecutivo di gestione, accorpato con il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 23 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le indicazioni operative per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui al successivo art. 20;
  - b. Costante monitoraggio degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni per il perseguimento degli equilibri finanziari da parte di ciascun responsabile apicale della struttura amministrativa, con conseguente obbligo di segnalazione di eventuali accadimenti imprevisti all'ufficio programmazione e controllo;
  - c. Predisposizione report periodici entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno relativi alla situazione degli obiettivi assegnati, delle risorse assegnate e delle indicazioni operative fornite per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  - d. Predisposizione relazione finale di gestione contenente la presentazione dei risultati operativi, gestionali e finanziari conseguiti.

## Capo V - Controllo sugli equilibri finanziari

### Art 18 - Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari

- 1- Il controllo sugli equilibri finanziari presidia, sia nella fase di programmazione che di gestione del bilancio, le ricadute derivanti dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui, dalla gestione di cassa, sulla posizione finanziaria complessiva dell'ente nonché il relativo impatto sui limiti e sui vincoli di finanza pubblica che l'ente è tenuto a rispettare in base alla normativa vigente.
- 2- Il controllo sugli equilibri finanziari si incentra sui valori ricompresi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e sui residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi precedenti.



## Art. 19 - Organizzazione del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è condotto e coordinato dal responsabile dei servizi finanziari con il supporto dell'organo di revisione.
2. Partecipano attivamente alle procedure ed agli strumenti impiegati per il controllo degli equilibri finanziari tutti i responsabili di servizi che gestiscono risorse ricomprese nei bilanci dell'ente.
3. Sono destinatari delle informazioni derivanti dagli strumenti e dalla reportistica impiegati a supporto del controllo sugli equilibri finanziari, il Sindaco, la Giunta, il Segretario Generale, i Responsabili apicali, nonché, qualora si evidenzino particolari criticità, il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Valutazione, laddove nominato.

## Art. 20 - Strumenti e procedure integrative per il controllo sugli equilibri finanziari

1. Tenuto conto delle disposizioni procedurali già previste nel regolamento di contabilità dell'ente ed in considerazione dell'attuale fase evolutiva del sistema contabile degli enti locali, il controllo sugli equilibri finanziari è integrato dai seguenti meccanismi operativi:
  - a. In fase di approvazione del bilancio di previsione il responsabile dei servizi finanziari predispose un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria attuale e prospettica dell'ente in termini di:
    - 1) Condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
    - 2) Impatto della gestione residui sugli equilibri di bilancio;
    - 3) Situazione del saldo di cassa dell'ente e possibile evoluzione;
    - 4) Incidenza degli organismi partecipati;
    - 5) Posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale;
    - 6) Impatto dei vincoli di finanza pubblica sulla gestione delle somme previste nel bilancio di previsione ed a residuo.
2. Il prospetto predisposto dal responsabile dei servizi finanziari è allegato al bilancio di previsione e fa riferimento alla situazione finanziaria dell'ente non antecedente di oltre 60 giorni la data di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione del suddetto bilancio di previsione. Il prospetto è asseverato dall'organo di revisione.
  - a. In fase di approvazione del PEG, tenuto conto del prospetto riepilogativo della situazione finanziaria dell'ente allegato al bilancio di previsione, ad ogni responsabile apicale titolare di



risorse finanziarie, sono formalizzate dalla Giunta, unitamente agli obiettivi strategici e gestionali da perseguire, specifiche indicazioni operative per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari di competenza, della gestione residui e di cassa, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- b. Nel corso della gestione, il responsabile dei servizi finanziari elabora report infraperiodali relativi alla situazione aggiornata degli equilibri di competenza, della gestione residui e di cassa nonché alla posizione dell'ente rispetto ai vincoli di finanza pubblica; laddove utile e possibile, i report presentano anche la situazione per settore;
- c. In fase di monitoraggio del PEG e congiuntamente alle procedure impiegate per il controllo di gestione, ogni responsabile apicale, con il supporto del responsabile dei servizi finanziari, rendiconta la propria situazione attuale e prospettica (su base annua) rispetto alle indicazioni operative ricevute per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari; ricorre in ogni caso l'obbligo in capo ad ogni responsabile, di monitorare costantemente l'evoluzione delle risorse finanziarie gestite e di segnalare tempestivamente al responsabile dei servizi finanziari ogni accadimento che potrebbe incidere negativamente sulle indicazioni operative fornite;
- d. In fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla deliberazione del Consiglio comunale che attesta la situazione generale degli equilibri di bilancio, è allegato il prospetto riepilogativo della situazione finanziaria attuale e prospettica dell'ente, aggiornato in funzione della data di adozione del provvedimento di salvaguardia; l'aggiornamento della situazione generale degli equilibri di bilancio è condotta dal responsabile dei servizi finanziari, con il supporto attivo dei responsabili apicali dell'ente;
- e. In caso di accadimenti imprevisti derivanti da fatti di gestione o da novità normative, il responsabile dei servizi finanziari provvede a convocare tempestivamente la Giunta, il Segretario Generale ed i responsabili apicali al fine di illustrare gli impatti sugli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica; a seguito dell'incontro, la Giunta provvede ad aggiornare le indicazioni operative contenute nel PEG per il perseguimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

## Art. 21 - Articolazione dei vincoli di finanza pubblica

1. Rientrano tra i vincoli di finanza pubblica da programmare, monitorare e verificare attraverso le procedure di controllo sugli equilibri finanziari:
  - a. Limiti finanziari relativi al patto di stabilità
  - b. Limiti di spesa di personale



- c. Limiti indebitamento
  - d. Limiti di cassa relativi agli equilibri monetari, al patto di stabilità, agli obblighi di tempestività dei pagamenti
  - e. Tetti a singoli voci di spesa (es. pubblicità, convegni, mostre, rappresentanza, consulenza, formazione, autovetture, mobili e arredi);
  - f. Divieti di spesa per specifiche voci (es. sponsorizzazioni, acquisto immobili)
  - g. Rapporti e ricadute derivanti da organismi partecipati;
  - h. Obblighi di centralizzazione degli acquisti.
2. Sono in ogni caso ricompresi nell'ambito dei suddetti vincoli tutti gli interventi che il legislatore comunitario e nazionale estenderà agli enti locali al fine di razionalizzare e riorganizzare il sistema di finanza pubblica.

## Art. 22 - Collocazione del controllo sugli equilibri finanziari nel sistema integrato dei controlli interni

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è ricompreso anche nelle procedure che caratterizzano il controllo strategico ed il controllo di gestione, i cui strumenti contengono previsioni, monitoraggi ed aggiornamenti relativi al perseguimento degli equilibri finanziari secondo un orizzonte temporale corrispondente a quello della relativa tipologia di controllo.
2. Nel corso delle fasi che caratterizzano lo svolgimento del controllo sugli equilibri finanziari, si rilevano eventuali previsioni, accadimenti e condizioni che possono impattare sulla capacità di perseguire l'equilibrio finanziario ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel medio e lungo periodo nonché condizionare il conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.
3. Il sistema informativo impiegato per il controllo sugli equilibri finanziari integra e supporta gli strumenti e le procedure impiegati nell'ambito del controllo di gestione.

## Capo VI - Controllo sugli organismi partecipati

### Art. 23 - Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo

1. Il controllo sugli organismi partecipati ricomprende tutti i soggetti di cui il Comune detiene



una quota del capitale sociale o della dotazione patrimoniale e la cui attività risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente locale.

## Art. 24 - Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati

1. Il controllo sugli organismi partecipati, avviato e condotto secondo i principi di applicazione di cui al precedente art. 4, è coordinato dal responsabile dei servizi finanziari, coadiuvato dal supporto attivo dei responsabili apicali interessati dall'attività svolta dall'organismo partecipato.
2. Il controllo sugli organismi partecipati comporta la predisposizione di prospetto ricognitorio da allegare annualmente al bilancio di previsione in cui sono riportate, per ogni singolo organismo, le seguenti informazioni:
  - a. Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
  - b. Ultimi risultati di bilancio disponibili;
  - c. Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell'anno precedente a quello oggetto di previsione;
  - d. Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell'esercizio oggetto di previsione;
  - e. Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con il Comune, riferiti al bilancio di previsione cui è allegato il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all'esercizio immediatamente precedente;
  - f. Indirizzi e/o obiettivi che l'organismo partecipato è tenuto a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con il Comune; le informazioni da inserire nel quadro ricognitorio sono coordinate con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica;
  - g. Riepilogo delle ripercussioni in termini di limiti operativi ed economico finanziari e di vincoli di finanza pubblica, sia sull'ente che sull'organismo, derivanti dal rapporto di partecipazione in essere; in particolare devono essere presentate le ricadute in termini di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento.
3. Laddove nel corso dell'esercizio intervenissero accadimenti tali da impattare in modo significativo sui punti che compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di previsione, il coordinatore dei controlli sugli organismi partecipati, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai vari responsabili apicali per gli aspetti di loro competenza, segnala con apposita nota alla Giunta, i riflessi che ne derivano per l'ente. Con propria deliberazione, la Giunta





acquisisce la nota del coordinatore del controllo sugli organismi partecipati e formalizza i propri indirizzi in merito all'accadimento intervenuto.

4. Nella seduta consiliare finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio viene effettuato l'aggiornamento del quadro ricognitorio con riferimento ai dati, alle informazioni ed alle risultanze dell'esercizio immediatamente precedente a quello in corso di svolgimento.

## Art. 25 - Controllo analogo

1. Nei confronti delle società e degli altri organismi partecipati affidatari diretti di servizi secondo il modello dell'in house providing, il Comune esercita il controllo analogo assicurandosi il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. intera proprietà pubblica del capitale sociale del soggetto partecipato;
  - b. organo direttivo (CdA) con poteri ben definiti e limitati;
  - c. assenza di vocazione commerciale;
  - d. poteri di indirizzo e controllo strategico e gestionale in capo agli enti soci;
  - e. recepimento e riscontro del budget previsionale dell'organismo partecipato.
2. Nel caso di organismi partecipati da una pluralità di enti, le modalità di esercizio del controllo analogo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, sono concertate con gli altri enti soci; costituisce in ogni caso elemento imprescindibile per l'esercizio del controllo analogo il recepimento del budget previsionale dell'organismo partecipato.

## Art. 26 - Bilancio consolidato

1. Il controllo sugli organismi partecipati è esercitato anche mediante la predisposizione del bilancio consolidato.
2. Il coordinatore del controllo sugli organismi partecipati è responsabile della predisposizione del bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, secondo gli obblighi, i principi ed i criteri di consolidamento previsti dalla normativa applicabile al Comune di Massarosa.



## Capo VII - Controllo sulla qualità dei servizi

### Art. 27 - Principi per l'erogazione dei servizi dell'ente

1. Il Comune organizza ed eroga, direttamente o indirettamente, i servizi alla propria collettività di riferimento e nell'ambito del territorio di competenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
2. Il perseguimento del principio di efficacia presuppone il monitoraggio ed il controllo della qualità dei servizi erogati; per qualità si intende la rispondenza dei servizi effettivamente erogati a standard di produzione ed erogazione predeterminati.
3. Il principio di efficacia ed il relativo controllo di qualità riguarda anche i servizi di cui risulta utente diretto, attraverso i propri amministratori e dipendenti, lo stesso comune.

### Art. 28 - Sistema e strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati

1. Al fine di garantire il presidio ed il controllo della qualità dei servizi, il Comune definisce, per i servizi erogati direttamente, specifici parametri e fattori standard di produzione ed erogazione da cui dipende la misurazione della qualità degli stessi servizi.
2. I parametri ed i fattori standard di produzione ed erogazione dei servizi dell'ente sono diffusi e portati a conoscenza dell'utente attraverso:
  - a. Predisposizione di carta dei servizi;
  - b. Redazione di specifici opuscoli informativi;
  - c. Affissioni presso i locali di erogazione dei servizi;
  - d. Specifiche sezioni informative pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.
3. Il controllo della qualità dei servizi erogati è effettuato attraverso:
  - a. Interviste e riscontri individuali dei singoli utenti;
  - b. Questionari
  - c. Incontri collettivi di verifica e riscontro con gli utenti.
4. La misurazione ed il controllo della qualità avviene previa definizione degli strumenti, delle procedure e dei criteri di raccolta ed analisi delle informazioni derivanti dagli utenti dei servizi.
5. Il controllo della qualità, avviato e condotto secondo i principi di applicazione di cui al



precedente articolo 4, è coordinato dal Segretario Generale ed è condotto e sviluppato compatibilmente con la sua sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente.

## Art. 29 - Controllo della qualità dei servizi erogati tramite soggetti terzi

1. Il Comune presiede il controllo della qualità dei servizi erogati attraverso soggetti terzi prevedendo specifiche clausole negli strumenti di regolazione dei rapporti reciproci (contratti di servizio) rispettose delle indicazioni contenute al c. 461 dell'art. 2 della L. 244/2007.

## Art. 30 - Il controllo della qualità dei servizi nell'ambito del sistema dei controlli interni

1. Il controllo della qualità dei servizi è altresì garantito attraverso il costante affinamento dei parametri e degli indicatori di misurazione degli obiettivi strategici, gestionali ed operativi previsti, monitorati e rendicontati nell'ambito degli strumenti impiegati per il controllo strategico, il controllo di gestione ed il controllo successivo di regolarità amministrativa.

## Capo VII –Controlli interni e integrazione con il sistema della performance

### Art. 31 - Ottimizzazione delle procedure per la misurazione e la valutazione della performance

1. Il piano dettagliato degli obiettivi e l'insieme degli obiettivi di performance, sono ricompresi nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione adottato ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità con quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente ed individuale dei dipendenti è alimentato ed aggiornato con le informazioni derivanti dal sistema integrato dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.
3. I parametri e le risultanze derivanti dal controllo sugli equilibri finanziari sono recepiti negli strumenti e nelle procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa.
4. La partecipazione attiva dei dipendenti al corretto funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, secondo i principi, le finalità e le procedure disciplinate nell'ambito del presente regolamento, integra i fattori di valutazione dei comportamenti gestionali, professionali ed organizzativi disciplinati dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.



## Capo VIII – Disposizioni finali

### Art. 32 - Ricognizione dell'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni

1. Il Segretario Generale dell'ente cura la redazione di una relazione periodica, da predisporre almeno con frequenza annuale, finalizzata a presentare il quadro aggiornato delle procedure e degli strumenti adottati per garantire l'attuazione dei controlli interni nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi di applicazione del sistema di cui al precedente articolo 4.
2. Il Segretario Generale cura altresì la trasmissione semestrale alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del referto, sottoscritto dal Sindaco, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Il medesimo referto è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale.

### Art. 33 - Norma di rinvio

1. Il Segretario Generale unitamente ai responsabili della conduzione dei singoli controlli disciplinati nel presente regolamento, assicurano il costante adeguamento delle procedure e degli strumenti impiegati alle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nonché ai principi ed alle indicazioni operative che dovessero essere formulate dagli organismi di vigilanza e controllo.
2. Nel caso si rendano necessari interventi non previsti o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, è cura del Segretario Generale formulare specifica nota informativa da presentare alla Giunta, contenente le proposte di modifica ed integrazione, al fine di provvedere tempestivamente all'aggiornamento dello stesso regolamento.

### Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, fatta salva l'eventuale immediata eseguibilità, a seguito della pubblicazione all' Albo Pretorio dell'Ente secondo le modalità previste dall'art. 61 dello Statuto Comunale.
2. I Capi III, VI e VII entrano in vigore a decorrere dal 01/01/2015.



# COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

---